

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazione a risposta orale:*

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2001, che concede agli italiani residenti nei comuni mistilingui della provincia di Trieste la facoltà di optare per la carta d'identità nella sola lingua italiana anziché in quella bilingue italo-slovena, richiama nel contenuto l'articolo 8, comma 4, della legge n. 38 del 2001, sulla minoranza slovena (che prevede il diritto d'opzione per i cittadini residenti nei comuni mistilingui tra i documenti bilingui ovvero nella sola lingua italiana) e i sindaci dell'Altipiano triestino si rifiutano di applicarlo, anche sulla base di un provvedimento cautelare del Tar del Friuli Venezia Giulia —:

quali passi si intendano muovere per giungere all'attuazione di quanto correttamente affermato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2001, e sancito dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 38 del 2001, ovvero il diritto degli italiani di detenere documenti in italiano (senza peraltro che alcuno metta in discussione l'eguale diritto alle carte d'identità bilingui per gli sloveni). (3-00726)

Interrogazioni a risposta scritta:

RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i signori Coppola Giovanni, Di Talia Angelo e Ruggiero Michelina sono cittadini elettori del comune di Fontanarosa (Avel-

lino) e sono stati candidati, il Coppola a sindaco, e gli altri a consiglieri comunali per la lista « Coccinella »;

a tali candidature, nella competizione elettorale del 13 maggio 2001 per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Fontanarosa si contrapponeva, alla lista della « Colomba » che è risultata vincitrice con la elezione a sindaco dell'Avvocato De Lisa Giuseppe;

in realtà, il candidato De Lisa, quale avvocato, espletava le funzioni di giudice onorario presso il tribunale di Ariano Irpino occupandosi prevalentemente del ruolo relativo alle esecuzioni mobiliari e facendo altresì parte dei collegi civili, anche in materia agraria, e penali, e come tale, per tanto, equiparato ai giudici togati *ex* articoli 101 e 106 della Costituzione;

l'esercizio di tali funzioni avveniva anche con giurisdizione sul territorio del comune di Fontanarosa, mediante la partecipazione alla attività decisionale;

proprio in virtù di ciò, il candidato sindaco De Lisa avrebbe dovuto cessare dalle funzioni in tempo utile come prescritto dalla legge;

il De Lisa non solo non ha presentato le dimissioni in tempo utile per la presentazione della candidatura, ma ha continuato ad esercitare le funzioni di giudice sino a pochi giorni prima delle elezioni, e a quanto è dato sapere, anche dopo, adottando e depositando provvedimenti —:

se non si ritenga di dover precisare in sede interpretativa che anche i giudici onorari debbano, per essere candidabili in elezioni amministrative, cessare dalle funzioni in tempo utile, come prescritto dalla legge per i giudici togati. (4-02247)

OSVALDO NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli impianti di raffinazione e/o di stoccaggio di oli minerali e Gpl, hanno rilevanza strategica ai fini dell'approvvi-

gionamento energetico del Paese e garantiscono un servizio pubblico essenziale e capillare su tutto il territorio;

tali impianti riforniscono, sia via terra che via mare, di prodotti petroliferi (carburanti, combustibili per l'industria, per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento, per l'agricoltura e per la pesca, prodotti avio, eccetera) un territorio che va ben oltre i confini del comune e della regione ove è ubicato l'impianto;

il maggior disagio dal punto di vista ambientale e della viabilità ricade sui comuni nel cui territorio sono ubicati i suddetti impianti, i quali, peraltro ricadendo, ai sensi della classificazione comunitaria, tra le attività a rischio di incidenti rilevanti, impongono al territorio comunale circostante una serie di oneri dal punto di vista del controllo dell'urbanizzazione, così come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Ministro dei lavori pubblici);

qualora tali comuni disponessero di adeguati fondi potrebbero, anche attraverso un'attenta programmazione pluriennale, ripristinare e mantenere il giusto rapporto tra territorio ed attività produttive ad elevato impatto ambientale, le quali hanno una grande rilevanza strategica per il Paese;

a tal proposito la legge finanziaria 2001, all'articolo 113, prevede che il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisca entro 180 giorni «la compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientali (tassa sulle emissioni in atmosfera e *carbon tax*) da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assog-

gettati ai suddetti tributi», adottando le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza —:

anche a seguito di analoga richiesta avanzata dall'Anci con lettera del 28 novembre 2001 indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Tremonti, come intenda Governo venire incontro alle legittime richieste che molti comuni, sedi sia di impianti di raffinazione che di stoccaggio, stanno avanzando al fine di poter trarre benefici dall'applicazione della norma richiamata.

(4-02257)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

LANDI di CHIAVENNA e ASCIERTO.
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro con decreto 4 febbraio 2002 ha fissato una quota d'ingresso di 33.000 lavoratori stranieri stagionali per l'anno in corso;

il decreto prevede un elenco di Stati di provenienza dei lavoratori stranieri dal quale elenco, peraltro, risultano esclusi alcuni paesi dai quali ha origine circa il 20 per cento del flusso di lavoratori stagionali impiegato nelle aziende italiane dei settori interessati dal provvedimento in oggetto;

questi lavoratori non possono, con il criterio selettivo adottato dal decreto 4 febbraio 2002, rientrare in Italia ove peraltro hanno già prestato la loro attività per precedenti lavori stagionali e ciononostante l'articolo 38 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 preveda il diritto di precedenza al reingresso per quei lavoratori che hanno fatto regolarmente rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero interessato ad esclu-